

## **Ambito di applicazione della supplenza infradistrettuale (art.6 L.133/98)**

*(Risposta a quesito del 17 aprile 2002)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 aprile 2002,

### O s s e r v a

Con nota 21.11.2002 il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania ha formulato al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno quesito tendente a conoscere se la "vacanza" rientri nel termine di "assenza" contemplato dall'art. 6 della L. 133/98 in tema di tabelle infradistrettuali e quest'ultimo ha deliberato nella seduta del 6.12.2001 di sottoporre la questione al C.S.M.

Il quesito in esame verte proprio sul significato da attribuire al termine assenza e cioè se in detta espressione possa essere ricompresa la vacanza del posto previsto in organico.

La Legge 4 maggio 1998 n. 133 ha modificato l'art. 7 bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 aggiungendo i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, con cui sono state istituite, al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari, le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

L'art. 6 della citata legge prevede l'assegnazione congiunta del magistrato a più uffici aventi la medesima attribuzione e competenza, disciplinando, poi, come la supplenza infradistrettuale non operi per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

La circolare integrativa sulle tabelle infradistrettuali, approvata dall'Assemblea plenaria nella seduta del 16.12.98, ha osservato che l'assegnazione congiunta (o coassegnazione), pur potendo essere assimilata all'istituto dell'applicazione non è subordinata all'accertamento di esigenze di servizio "imprescindibili e prevalenti" dell'ufficio di destinazione, ma può essere utilizzata per sopperire alle più disparate esigenze di servizio nella prospettiva della più razionale organizzazione dei singoli uffici.

Essa, dunque, può essere utilizzata non solo in caso di "vacanze" nell'organico, ma ogni qualvolta tale soluzione operativa consenta di migliorare la funzionalità del servizio.

Al pari dell'assegnazione congiunta, la supplenza infradistrettuale non si sostituisce, ma si aggiunge agli istituti vigenti e, in particolare, alla supplenza già conosciuta dall'ordinamento. La supplenza infradistrettuale serve a far fronte all'assenza o impedimento di un magistrato determinato (qual ne sia la causa) e comporta, per il supplente, la trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o la partecipazione alle udienze che egli avrebbe dovuto tenere. Ad essa si può far ricorso in tutti i casi in cui l'impedimento sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

Alla luce della normativa primaria e secondaria sopra delineata, dunque, alla supplenza infradistrettuale è possibile far ricorso esclusivamente nel caso di assenza o impedimento di un magistrato e non anche nel caso di vacanza del posto a seguito di trasferimento del magistrato ad altro ufficio.

Per quanto sopra esposto

d e l i b e r a

di rispondere in senso negativo al quesito posto dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania.